



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI

FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Roma, 14 aprile 2014.

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

E-MAIL ORDINE

E-MAIL PERSONALI

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut. : Sig.ra Virna Lisai

OGGETTO :Chiarimenti in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. - Interpretazione

Cari Colleghi,

per opportuna informazione Vi trasmetto l'interpretazione, da parte del Ministero della Salute, del decreto legislativo ormai in vigore.

Il Presidente Bianco già a suo tempo aveva presentato una richiesta da prima singolarmente e contestualmente gli Ordini erano stati informati con l'apposita comunicazione a doppia firma.

In precedenza sia la CAO Nazionale che l'ANDI Nazionale avevano esplicitamente richiesto un chiarimento sulla importante e coinvolgente tematica, che giustamente aveva suscitato preoccupazione tra i professionisti.

Vista l'importanza dell'argomento la scorsa settimana abbiamo provveduto a richiedere direttamente al Dott. Giancarlo Marano, all. n. 1 dell'11 aprile 2014 ore 10.14.

Prontamente il Dott. Giancarlo Marano con e-mail dell'11 aprile 2014 delle ore 14.45 ha provveduto a risponderci all. 2.

Emerge, infatti, dai chiarimenti inoltrati dal Responsabile dell'apposito ufficio che la interpretazione da noi fornita era ed è la più logica.



Oltre che dalla già citata sottostante ed esaustiva risposta, altro importante dato perviene dal già operativo Tavolo Ministeriale per l'Odontoiatria nel contesto del quale un apposito gruppo di lavoro (insediatosi l'11 aprile 2014) ha anche il compito di meglio definire e semplificare la tematica della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro.

Sempre nel rispetto della trasparenza delle azioni che questa CAO Nazionale continua a promuovere per aggiornarVi costantemente sui problemi più urgenti e delicati che siamo chiamati ad affrontare, Vi prego di farVi parte diligente e divulgare questa comunicazione affinché venga chiarito a tutti i nostri iscritti le ultime interpretazioni sulla questione.

Colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.


Giuseppe Renzo

All. ti n. 2

Virna Lisai

Da: Virna Lisai [v.lisai@fnomceo.it]
Inviato: venerdì 11 aprile 2014 10.14
A: 'g.marano@sanita.it'
Cc: 'v.lisai@fnomceo.it'; Renzo Dr. Giuseppe; giurenzo@gmail.com
Oggetto: richiesta documento

All. n. 1

Priorità: Alta

Preg.mo Dott. Marano,
con al presente sono a chiederle, su indicazione del Presidente Renzo, la risposta al quesito posto dalla Federazione sulla c.d. questione "taglianti".
Rimanendo in attesa del documento è gradito inviare cordiali saluti.

Virna Lisai
Ufficio Odontoiatri
FNOMCeO

Piazza Cola di Rienzo 80/a
00192 Roma
Tel. 06 36203.255 - 233
Fax 06 36203292
e-mail: ufficiodontoiatri@fnomceo.it;
v.lisai@fnomceo.it;
a.belardo@fnomceo.it
segreteria@pcc.fnomceo.it
<http://www.fnomceo.it>



Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.



Se non e' indispensabile non stampare questa email. Contribuirai a conservare le foreste del nostro pianeta

Da: Marano Giancarlo [Marano@sanita.it]
Inviato: venerdì 11 aprile 2014 14.45
A: FNOMCeO CAO Nazionale
Cc: v.lisai@fnomceo.it; Renzo Dr. Giuseppe; giorenzo@gmail.com
Oggetto: R: richiesta documento

All. n. 2

In riferimento alla richiesta pervenuta si riporta di seguito copia della risposta a trasmessa in data 21 marzo 2014.
Distinti saluti.
Dr. Giancarlo Marano

Da: Marano Giancarlo
Inviato: venerdì 21 marzo 2014 15:35
A: 'SEGRETERIA@FNOMCEO.IT'
Cc: Ruocco Giuseppe
Oggetto: Obbligo della Sorveglianza sanitaria in applicazione art. 286-sexies, comma 1 lettera e) Dlgs 19/2014 per studi medici e odontoiatrici.

In riferimento alla nota prot. 2014/3184, con cui è stata chiesta una precisazione in merito al campo di applicazione della disposizione in oggetto, si forniscono da parte dello scrivente Ufficio i seguenti orientamenti:

Premesso che le disposizioni particolari introdotte dal recente titolo X-bis del D.lgs 81/08 trovano applicazione nei confronti di **"tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro"** e che

l'individuazione dei luoghi di lavoro interessati risulta essere ristretta ai soli luoghi ricompresi nella definizione data all'art.1 , lettera a) , di **"strutture o servizi sanitari** del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità' organizzativa e decisionale del datore di lavoro"

Sulla base di quanto premesso ne deriva come logica conseguenza che, nel caso in cui l'attività sanitaria venga prestata nel proprio studio medico o odontoiatrico dal singolo professionista abilitato, con prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni strumentali, in assenza di complessità organizzative proprie di una struttura o di un servizio sanitario, tale luogo di lavoro, per definizione, **risulta essere escluso** dal campo di applicazione del titolo X-bis.

In tale specifica situazione trova applicazione nei confronti del professionista autonomo il solo articolo 21, del D.lgs. 81/08 , che al comma 2 prevede la possibilità dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria solamente in via facoltativa.

Nel caso in cui negli studi medici ed odontoiatrici, con le caratteristiche sopra richiamate sia presente anche un collaboratore, la necessità o meno della effettuazione della sorveglianza sanitaria, quale misura di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore non può che derivare dagli esiti della valutazione dei rischi, che deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a.

Si ritiene opportuno ricordare, con riferimento alla valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici, che l'articolo 271, comma 4 prevede la possibilità di prescindere dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria solo se **i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tale misura non è necessaria.**

Nel caso di studi medici o odontoiatrici che per le loro caratteristiche organizzative/ funzionali risultano configurabili come strutture/servizi sanitari (con svolgimento di attività sanitarie sottoposte a responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro), anche in questa ultima situazione **l'adozione delle misure specifiche di cui all'articolo 286-sexies, tra cui la sorveglianza sanitaria, non risultano di automatica adozione, essendo prevista, in forza dello stesso articolo 286-sexies, la necessità della loro attuazione tutte le volte che ,dalla valutazione dei rischi effettuata, risulti presente per i lavoratori un rischio di ferita da taglio o da punta comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione.**